



COMUNE DI VILLADEATI

REGOLAMENTO EDILIZIO

Adeguato al RET regionale di cui alla DCR 247- 45856 del 28/11/2017

Approvato con D.C. n. del.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

.....

14 giugno 2018 - I PROGETTISTI

Dott. Arch. Piero Provera



Dott. Ing. Vittorio Provera



STUDIO TECNICO
ASSOCIATO



F.LLI PROVERA

ING. VITTORIO PROVERA - ARCH. PIERO PROVERA
Corso XXV APRILE, n° 101 - 14036 MONCALVO (AT) - Tel e Fax 0141 917919
e-mail ing.vittorioprovera@gmail.com e-mail arch.pieroprovera@gmail.com
P.E.C. vittorio.provera@ingpec.eu P.E.C. piero.provera@archiworldpec.it

**PARTE PRIMA:
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA**

CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

1. Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2. La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²).
3. Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6 e per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRGC.

Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

1. Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2. La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²)
3. Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6 e per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)

1. Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
2. L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).
3. Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST)

Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

1. Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
2. L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²). Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

Articolo 5 Carico urbanistico (CU)

1. Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.
2. Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).
3. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)

1. Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
2. Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²).
3. Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

Articolo 7 Sedime

1. Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.
2. Il sedime si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 8 Superficie coperta (SC)

1. Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.-.
2. La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²).
3. Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture

Articolo 9 Superficie permeabile (SP)

1. Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
2. La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)

1. **Indice di permeabilità territoriale (IPT):** Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.
2. **Indice di permeabilità fondiaria (IPF):** Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.
3. L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ($IPT=SP/ST$ o $IPF=SP/SF$).

Articolo 11 Indice di copertura (IC)

1. Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
2. L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC = SC/SF$).

Articolo 12 Superficie totale (STot)

1. Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio
2. La superficie totale si misura in metri quadrati (m^2).

Articolo 13 Superficie lorda (SL)

1. Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.
2. La superficie lorda si misura in metri quadrati (m^2).
3. Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

Articolo 14 Superficie utile (SU)

1. Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
2. La superficie utile si misura in metri quadrati (m^2).
3. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15 Superficie accessoria (SA)

1. Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
 - a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
 - b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
 - c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
 - d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
 - e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
 - f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
 - g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
 - h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)

1. Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC = SU + 60\%SA$).
2. La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m^2).
3. La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)

1. Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
2. La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m^2).
3. Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

Articolo 18 Sagoma

1. Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.
2. Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)

1. Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
2. Il volume si misura in metri cubi (m³).
3. Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20 Piano fuori terra

1. Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 21 Piano seminterrato

1. Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 22 Piano interrato

1. Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23 Sottotetto

1. *Spazio* compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.
2. Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24 Soppalco

1. Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25 Numero dei piani (NP)

1. E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.
- 3.
4. Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.
5. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

Articolo 26 Altezza lorda (HL)

1. Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.
2. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
3. L'altezza lorda si misura in metri (m).
4. L'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27 Altezza del fronte (HF)

1. L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
 - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
 - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
2. All'estremità inferiore non sono presi in conto gli approfondimenti conseguenti alla realizzazione degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.
3. Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)

1. Altezza massima tra quella dei vari fronti.
2. L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Articolo 29 Altezza utile (HU)

1. Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
2. L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.
3. L'altezza utile si misura in metri (m).

Articolo 30 Distanze (D)

1. Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua **sagoma** rispetti la distanza prescritta.
2. Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.
3. La distanza si misura in metri (m).

Articolo 31 Volume tecnico

1. Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
2. Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
3. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

Articolo 32 Edificio

1. Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33 Edificio Unifamiliare

1. Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34 Pertinenza

1. Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

Articolo 35 Balcone

1. Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36 Ballatoio

1. Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37 Loggia/Loggiato

1. Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38 Pensilina

1. Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39 Portico/Porticato

1. Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo 40 Terrazza

1. Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41 Tettoia

1. Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42 Veranda

1. Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
2. La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.
3. Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)

1. Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
2. L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).
3. L'indice di densità territoriale ($DT=V/ST$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.
4. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)

1. Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
2. L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).
3. L'indice di densità fondiaria ($DF=V/SF$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.
4. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

**PARTE SECONDA:
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA**

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

45.1 Sportello unico edilizia (SUE)

- a. Lo sportello Unico per l'Edilizia (SUE) costituisce il punto di accesso del cittadino alle informazioni relative a tutte le vicende amministrative riguardanti i titoli abilitativi e gli interventi edilizi. Svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive di cui al punto seguente. Inoltre lo Sportello Unico per l'Edilizia cura i rapporti tra il soggetto interessato, l'Amministrazione Comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all'attività edilizia
- b. Al SUE si accede attraverso il collegamento internet sotto indicato:

<http://www.comune.villadeati.al.it/Pagina.php?id=8#tecn>

oppure tramite posta elettronica:

tecnico@comune.villadeati.al.it

45.2 Sportello unico attività produttive (SUAP)

- a. Il comune di Villadeati è provvisto di “sportello unico per le attività produttive” (SUAP) istituito e organizzato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008).
- b. Lo sportello unico attività produttive è l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e/o di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
- c. Lo SUAP ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
- d. Al SUAP si accede tramite il portale internet del comune di cui al collegamento sotto indicato:

<http://www.comune.villadeati.al.it/Pagina.php?id=30>

45.3 Commissione edilizia

- a. La commissione edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
- b. Il comune di Villadeati non si avvale e non intende avvalersi di Commissione edilizia.

45.4 Commissione locale per il paesaggio

- a. La commissione locale per il paesaggio, in coerenza ai disposti dell'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, della l.r. 32/2008 e della D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., esprime i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. La commissione è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea, che devono rappresentare una pluralità di competenze attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
- b. Il comune di Villadeati ha istituito la propria Commissione locale per il paesaggio in forma associata con il comune di Robella Monf.to (convenzione D.C.C. n. 20 del 10/09/2015). La commissione è disciplinata dal Regolamento di cui all'art. 4 della L.R. 32/2008, approvato dal comune di Robella Monf.to con D.C.C. n 49 del 14/12/2013.

45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

- a. **Organo tecnico di VIA o di VAS** è la struttura tecnica istituita ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998 (cfr. d.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016)
- b. Il comune esercita la funzione inerente l'organo tecnico, in forma singola o associata, o in convenzione, in casi eccezionali tale funzione può essere esercitata in avvalimento ai sensi dell'articolo 3 bis della l.r. 56/1977.

Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.

1. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quale modalità viene garantita la trasmissione telematica delle pratiche edilizie.

Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP

1. Le pratiche edilizie relative alle attività produttive di cui al DPR 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sono istruite con la procedura prevista dal DPR 160/2010 e da leggi e regolamenti regionali ed eventuali norme comunali.
2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive agisce in maniera strettamente integrata con lo Sportello Unico per l'Edilizia.
3. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa, disciplina l'integrazione tra lo SUAP e lo SUE, e specifica quali siano i procedimenti di competenza di ciascuno sportello.

CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina le modalità di autotutela e riesame dei titoli ai sensi della l. n. 241/1990 e dell'articolo 68 della l.r. n. 56/1977.

Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

1. La richiesta del certificato urbanistico (CU), previsto all'articolo 5 della l.r. 19/199, o del certificato di destinazione urbanistica (CDU), previsto all'articolo 30 del d.p.r. 380/2001 (Lottizzazione abusiva), può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. I certificati di cui al presente articolo sono rilasciati dall'autorità comunale e specificano:
 - a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c. la capacità edificatoria consentita;
 - d. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - e. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - f. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - g. i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il rilascio del CU deve avvenire entro 60 gg dalla presentazione della richiesta mentre quello di destinazione urbanistica (CDU) entro 30 gg.-.

Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. L'istanza di proroga deve essere presentata nel caso in cui non sia possibile iniziare i lavori entro un anno dal rilascio del provvedimento abilitativo o terminarli entro tre anni dall'inizio.
2. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza dei termini di cui al precedente comma.
3. L'istanza di proroga, sia di inizio lavori che di fine lavori, dovrà indicare le motivazioni per cui non è stato possibile rispettare i termini stabiliti dall'art. 15, comma 2, del DPR 380/2001.
4. La proroga è necessariamente accordata, con provvedimento motivato, nei casi sotto elencati:
 - a) per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso;
 - b) in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori,
 - c) quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
 - d) qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
5. Per i casi che non rientrano tra quelli elencati al precedente comma, la proroga è discrezionale ossia deve essere valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa o negata con provvedimento motivato.
6. Qualora non sia stato possibile iniziare i lavori entro un anno dal rilascio del permesso di costruire e non sia stata richiesta proroga prima della scadenza del termine d'inizio lavori, il richiedente può richiedere il rinnovo del permesso di costruire.
7. L'Ufficio competente (SUE o SUAP) procede all'istruttoria valutando la possibilità di concedere il rinnovo alla luce di eventuali norme sopravvenute, vigenti al momento del rilascio del nuovo provvedimento.
8. In caso di esito favorevole il richiedente dovrà versare il conguaglio del contributo di costruzione a seguito di eventuali sopravvenuti adeguamenti delle relative tariffe.

Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. In conformità ai disposti dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del d.p.r. 380/2001 e dell'articolo 9 bis della l.r. 56/1977, l'Autorità comunale nell'ambito della propria autonomia organizzativa, può dichiarare inagibile ovvero inabitabile, in tutto o in parte, qualsiasi struttura, ancorché in fase di realizzazione, per ragioni igieniche o di sicurezza e, ove occorra, ordinarne lo sgombero totale o parziale.

Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Il contributo di costruzione, di cui DPR 380/2001 e s.m.i., art. 16 e seguenti, è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, in conformità con quanto stabilito dalla Legge Regionale n° 56/77, art. 52.
2. Per gli interventi da realizzare mediante permesso di costruire, il contributo di costruzione è determinato dall'ufficio procedente, in base alla quantificazione delle superfici di riferimento da effettuarsi mediante documentazione progettuale; per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie dovrà essere prodotto computo del contributo di costruzione.
3. Per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie dovrà essere prodotto computo del contributo di costruzione; il contributo così determinato sarà verificato dall'ufficio che, anche successivamente all'avvio dei lavori, richiederà il pagamento a saldo di quanto ancora dovuto, unitamente agli interessi legali per il periodo compreso tra la data in cui il titolo edilizio acquista efficacia ed il momento in cui viene determinato l'importo dovuto a saldo; nell'eventualità di conguaglio a favore del richiedente nessun interesse è dovuto dal Comune.
4. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta all'atto del rilascio del permesso, ovvero prima dell'inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie.
5. È consentito il pagamento rateizzato a richiesta dell'interessato; in particolare:
 - a) per la quota relativa alle opere di urbanizzazione in quattro rate da corrispondere:
 - (I) prima rata, all'atto del rilascio del permesso di costruire o prima dell'inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie;
 - (II) seconda rata, alla scadenza del sesto mese dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla data dell'inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie;
 - (III) terza rata, alla scadenza del dodicesimo mese, dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla data dell'inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie;
 - (IV) quarta rata, alla scadenza del diciottesimo mese, dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla data dell'inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie;
 - b) per la quota relativa al costo di costruzione in due rate:
 - (I) prima rata alla scadenza del primo anno dalla data di inizio dei lavori;
 - (II) seconda rata alla scadenza del secondo anno dalla data di inizio dei lavori, ovvero non oltre i 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quando gli stessi risultassero ultimati in termini più brevi.
6. Nei casi in cui si proceda a rateizzazione - prima del rilascio del permesso di costruire o prima dell'inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie - occorre depositare idonea fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da società di intermediazione finanziaria iscritta all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385/1993, atta a garantire il pagamento della somma ancora dovuta, avente durata non inferiore al periodo previsto per le rateizzazioni.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in ordine alle quantificazioni del contributo, alle modalità, ai tempi e alle garanzie richieste per il pagamento del contributo si fa rinvio a quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio

Comunale del 11/12/1977 n. 48 e successive deliberazioni integrative o modificative.

Articolo 53 Pareri preventivi

1. Il parere preventivo consiste in un parere fornito preliminarmente dal SUE o dal SUAP riguardante la fattibilità o meno di un intervento edilizio; riguarda esclusivamente la conformità, allo stato degli atti e dei progetti preliminari, a strumenti e regolamenti edilizi/urbanistici/paesaggistici vigenti o in regime di salvaguardia.
2. Il parere è limitato agli elementi di cui appare indicazione nella richiesta e non costituisce titolo autorizzativo.
3. La richiesta di parere preventivo è predisposta dal proprietario o avente titolo, allegando relazioni ed elaborati grafici opportuni.
4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere inseriti: luogo dell'intervento (via, numero civico ed estratto di mappa catastale con individuazione degli immobili interessati); estratti di piano regolatore alle scale 1:5000 e 1:2000 ovvero 1:1000 per il centro storico; tutti i dati anagrafici del richiedente completi di indirizzo PEC proprio o del procuratore designato. Nel caso ci si avvalga di un procuratore la richiesta dovrà contenere anche tutti i dati anagrafici del procuratore, la procura e copia dei documenti d'identità.

Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Le modalità e gli strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio sono attuati in conformità alle discipline contenute nelle Leggi n. 241/1990 e n. 190/2012, nei Decreti Legislativi n. 33/2013 e n. 126/2016.

Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

ISTRUZIONI

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare le proprie strutture interne con competenze per la gestione di processi comunicativi e partecipativi e definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

1. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa si riserva di indicare, con specifico provvedimento, le procedure per i concorsi di progettazione urbanistica e architettonica a cui, nell'ambito della propria discrezionalità, potrà far ricorso per incentivare la qualità del progetto in generale e in particolare degli aspetti che riguardano la tutela e la valorizzazione del paesaggio, anche in coerenza alla l.r. 14/2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

ISTRUZIONI

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di progettazione, per finalità proprie degli aspetti paesaggistici, nei casi di interventi pubblici, può avvalersi della l.r. 14/2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.

1. L'inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla data di notificazione all'interessato dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire o, se precedente, dalla data di ritiro materiale dell'atto; qualora l'inizio dei lavori non avvenga entro tali termini, nel caso di permesso di costruire è consentita proroga con le modalità previste al precedente art. 50.
2. Prima di dare inizio ai lavori, il titolare del permesso di costruire deve comunicare allo Sportello Unico competente, la data dell'inizio dei lavori stessi, nonché le generalità anagrafiche, la qualifica, il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica, compresa quella certificata:
 - a) del professionista, abilitato ai termini di legge, incaricato della direzione dei lavori;
 - b) del legale rappresentante dell'impresa assuntrice dei lavori, tranne che i casi in cui sia possibile l'esecuzione dei lavori in proprio.
3. Ove necessario, la suddetta comunicazione deve altresì riportare le generalità anagrafiche, la qualifica e il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica, compresa quella certificata:
 - a) dei professionisti, abilitati ai termini di legge, incaricati della progettazione, direzione lavori e collaudo delle strutture;
 - b) dei coordinatori della sicurezza del cantiere in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
4. Ogni modifica successiva dei nominativi eventualmente indicati deve essere comunicata dal titolare del permesso di costruire entro il termine di giorni 10 dall'avvenuta variazione.
5. Nel caso in cui si renda necessario differire la data di inizio dei lavori già comunicata, il titolare del titolo edilizio è tenuto a indicare la nuova data, tenendo comunque conto del termine annuale per l'inizio dei lavori previsto per gli interventi assentiti con permesso di costruire.
6. Resta fatta salva la necessità di ottemperare agli adempimenti previsti per l'esercizio e la sicurezza del cantiere.
7. Le prescrizioni contenute nei precedenti commi valgono per quanto applicabili anche per gli interventi avviati in forza di segnalazione certificata di inizio attività e di comunicazione di inizio lavori asseverata, qualora non siano già state soddisfatte all'atto della presentazione.
8. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.

9. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
10. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.
11. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte.
12. La mancata o incompleta comunicazione di inizio lavori, così come l'inottemperanza di quanto disposto al comma 4 del presente articolo, comporta la sospensione degli stessi, che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dal presente articolo.

Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori

1. Entro 60 giorni dall'effettiva ultimazione dei lavori il committente e il Direttore dei Lavori, se nominato, devono darne comunicazione allo Sportello Unico dell'Edilizia.
2. Per ultimazione dei lavori si intende l'avvenuto completamento di ogni parte della costruzione, escluse le sistemazioni esterne non essenziali ai fini dell'accesso alla costruzione e l'assetto del verde, potendosi ammettere che, limitatamente a singole unità immobiliari, le opere di finitura interna siano eseguite in tempi successivi e comunque antecedentemente alla richiesta di agibilità delle medesime.
3. La posa a dimora delle alberature previste nei progetti approvati potrà essere effettuata anche posteriormente alla ultimazione dei lavori, esclusivamente per specifici motivi botanici. A tal fine alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata:
 - dichiarazione con la quale il committente si impegna alla messa a dimora delle alberature previste in progetto;
 - relazione tecnica agronomica che motivi la posticipata messa a dimora;
 - idonea fideiussione di importo corrispondente ai costi di acquisto e posa a dimora delle alberature previste a progetto, determinati con perizia inclusa nella Relazione tecnica agronomica, verificata dal civico ufficio competente.
4. A seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori, il personale tecnico incaricato può effettuare un accertamento atto a verificare che i lavori siano effettivamente ultimati in ogni loro parte, redigendo in tal caso apposito verbale.
5. La regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, da realizzarsi contestualmente agli interventi soggetti a convenzione urbanistica, deve essere verificata e attestata in sede di comunicazione di fine lavori.
6. La comunicazione di fine lavori dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte.

Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore o il titolare del titolo abilitativo è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il costruttore devono preventivamente richiedere all'ente interessato la relativa autorizzazione allegando elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere e i nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

.....
ISTRUZIONI

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 152/2006 al titolo V, nella l.r. 30/2008 e nelle D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016.

Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori;
2. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;
3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente;
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. L'area di cantiere deve essere fisicamente e stabilmente delimitata, anche per mezzo di recinzioni provvisorie, e resa non accessibile ai non addetti per tutta la durata dei lavori.
2. I cantieri devono essere allestiti e condotti nel rispetto di tutte le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro e in modo specifico a quelle di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.-.
3. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
5. La recinzione di cantiere deve essere rispondente ai requisiti di sicurezza, avere aspetto decoroso ed essere alta almeno 200 cm; salvo diverso obbligo normativo, le porte ricavate nella recinzione non devono aprirsi verso l'esterno; qualora prospettanti su spazi pubblici o aperti all'uso pubblico, gli angoli della recinzione ed ogni altra sporgenza devono essere opportunamente protetti ed evidenziati per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse rifrangenti e muniti di segnali luminosi a luce rossa, che devono rimanere accesi nelle ore notturne ed in condizioni di insufficiente luminosità. Fanno eccezione esclusivamente i cantieri temporanei (di durata non superiore a 15 giorni) su strade aperte al pubblico transito, per i quali, di volta in volta, l'Ufficio competente prescriverà il tipo di recinzione da adottarsi, fermo restando la necessità di segnalare come sopra angoli e sporgenze. Le recinzioni non dovranno recare danno al verde

arboreo e alto arbustivo non interessato dal progetto e presente nell'area di cantiere o nelle sue adiacenze.

6. Per i cantieri ubicati in ambiti urbani di pregio, nel titolo edilizio o in sede di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, l'Autorità comunale può prescrivere finiture e materiali particolari per le recinzioni di cantiere.
7. Tutte le strutture provvisorie del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
8. Quando si debba far ricorso ai ponti di servizio aggettanti su spazi pubblici, i ponti medesimi devono risultare ad altezza non inferiore a m. 4,50 dal suolo, ove aggettanti su zone carrabili, e non inferiore a m. 2,50, ove aggettanti su spazi pedonali.
9. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
10. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
11. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni e ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Articolo 65 Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
 - c. della denominazione delle imprese esecutrici;
 - d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.
2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta in conformità ai disposti dell'art. 50 del presente RE.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. La rimozione di parti *contenenti amianto* è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
6. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, non riutilizzato ovvero non riutilizzabile all'interno del cantiere, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare *del titolo abilitativo* di conservare la relativa documentazione.
7. Al fine di prevenire possibili danneggiamenti di beni e depositi archeologici sepolti, in Zona Normativa A (centro Storico) tutti gli scavi che interessano porzioni di sottosuolo non ancora manomesse, sono sottoposti a verifica archeologica. L'istruttoria dei progetti deve essere, in fase di valutazione, coordinata con l'espressione di parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte per l'analisi tecnica e per eventuali prescrizioni prima del rilascio del titolo abilitativo, al fine di definire le più appropriate modalità di esecuzione degli scavi e degli interventi mirate alla conservazione dei reperti e alla loro eventuale valorizzazione in sito. Per le opere pubbliche che prevedono scavi in zone non ancora manomesse ovvero in zone già manomesse ma per profondità di scavo maggiori, si dispone l'obbligo del rispetto della normativa vigente in materia di tutela archeologica e in particolare del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici", artt. 95-96, in applicazione dell'art. 28 c.4 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che, tra le altre cose, prevede un programma di indagine e di accertamenti archeologici come parte integrante del progetto preliminare.
8. Fuori dai centri abitati, gli interventi connessi a opere di scavo che interessano il sottosuolo al di sotto dello strato agrario per una cubatura superiore ai 1.000 mc. sono preventivamente sottoposti al parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, in modo che la Soprintendenza possa intervenire con valutazioni proprie prima del rilascio del titolo abilitativo da parte del

Comune , al fine di definire modalità di esecuzione degli scavi e degli interventi, di controllo dei lavori di scavo, di documentazione delle evidenze, di conservazione dei reperti ed eventualmente di una loro valorizzazione in sito.

9. Per le opere pubbliche che prevedono scavi in zone non ancora compromesse per profondità maggiori dello strato agrario, ovvero scavi in zone compromesse ma per profondità maggiori a quelle delle opere preesistenti, si fa obbligo al rispetto della normativa vigente e in particolare al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", artt. 95-96, in applicazione dell'art. 28 c.4 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che, tra le altre cose, prevede un programma di indagine e di accertamenti archeologici come parte integrante del progetto preliminare.
10. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. In materia di tolleranze di cantiere si applica quanto previsto nel DPR 380/2001, articolo 34, comma 2-ter e nella l.r. 19/1999, articolo 6 come precisato nei commi seguenti..
2. Non costituiscono "difformità" dal titolo abilitativo violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.
3. Costituiscono variazioni essenziali al titolo abilitativo le seguenti violazioni:
 - a) mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di unità immobiliari, superiori al 30 per cento della superficie utile lorda dell'unità stessa o superiori a 20 metri quadrati per unità immobiliare, qualora ciò comporti il passaggio da una ad altra categoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) della l.r. 19/1999 e s.m.i.;
 - b) aumento di entità superiore al 5 per cento di uno dei seguenti parametri: superficie coperta, superficie utile lorda, volumetria;
 - c) riduzione di entità superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà, dalle strade;
 - d) modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;
 - e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
4. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
5. Costituiscono "totale difformità" dal titolo abilitativo le violazioni di cui al terzo comma del presente articolo effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico,

artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette, nazionali e regionali.

Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

.....

ISTRUZIONI

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può precisare quanto riportato nel d.lgs. 81/2008.

Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del *titolo abilitativo* sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del *titolo abilitativo*; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni inquinati anche ove si tratti di emissioni non trascurabili di gas radioattivi (Radon, ecc.), o che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente e messo in atto le necessarie misure di prevenzione del rischio per la salute.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Non è consentito l'uso di materiali che producono emissioni dannose per la salute quali la formaldeide e il radon. Devono essere privilegiati quei materiali che sono in grado di ridurre le concentrazioni di gas inquinanti.
4. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
5. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
6. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione di sezione complessiva minima pari allo 0,5 ‰ della superficie del vespaio.
7. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano medio dell'area esterna più prossima al fabbricato mentre i pavimenti dei piani seminterrati e interrati devono sempre risultare a quota superiore rispetto livello massimo della falda freatica.
8. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- 9. Strutture prefabbricate e capannoni agricoli**
 - 10.1 Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche

tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante per tipologia, dimensioni, forma materiali di finitura e colore.

- 10.2 Nelle aree vincolate sotto il profilo ambientale e paesistico e nei centri storici, non è ammessa la realizzazione di edifici prefabbricati in C.A. e in C.A.P. con strutture in vista.
- 10.3 In area agricola ove non venga dimostrata l'esistenza di esigenze funzionali in contrasto, i nuovi capannoni agricoli dovranno presentare tipologia coerente con la tradizione locale e rispettare le seguenti prescrizioni:
- Larghezza di manica: non superiore a 12 metri.
 - Lunghezza massima del corpo di fabbrica: non superiore a 36 metri.
 - Manto di copertura: estradosso in coppi di laterizio alla piemontese, possibilmente di recupero, oppure di tipo "antichizzato"; per l'intradosso è ammesso l'uso di lastre ondulate/grecate sottocoppo di colore bruno rossiccio.
 - Strutture del tetto: in legno, in acciaio o miste. Sono ammesse strutture in Cls. (C.A. e C.A.P.) quando siano completamente occultate e comunque non percepibili dall'esterno, neanche negli sporti.
 - Strutture in elevazione (pilastri, setti, ecc.): in muratura, in acciaio, in legno o miste. Sono ammesse strutture d'elevazione in Cls. (C.A. e C.A.P.) quando siano completamente occultate e comunque non percepibili dall'esterno.
 - Tamponamenti: in muratura intonacata e tinteggiata, oppure in muratura faccia vista, oppure in legno. Sono ammesse murature in blocchi di cemento splittati e colorati nei toni della pietra da cantoni. Non sono ammesse pannellature di cemento a vista o con finiture estranee ai canoni tradizionali.
- 10.4 In area agricola è ammessa la tipologia a "TUNNEL" quando vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
- Destinazione d'uso: esclusivamente per l'immagazzinamento dei prodotti agricoli aziendali (paglia, fieno, ecc.). Questa tipologia non è ammessa né per ricovero animali né per ricovero macchinari o attrezzature.
 - Struttura portante: metallica composta da centine a tutto sesto (semicerchio) infisse nel terreno senza necessità di opere murarie.
 - Manto di copertura: membrana di materiale plastico (PVC, PE, ecc.) coprente l'intera struttura, colorata nelle tonalità comprese tra il verde scuro e il grigio-verde;
 - Dimensioni: Lunghezza massima 27 m; Larghezza massima 9; altezza massima in chiave (colmo) 4,50 m.-

Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) Sicurezza strutturale, anche nei confronti dell'azione sismica;
 - b) sicurezza in caso d'incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'uso e nella fruizione;
 - e) protezione contro il rumore (isolamento acustico degli ambienti, contenimento delle emissioni sonore all'interno e all'esterno degli ambienti, ecc.) ;
 - f) risparmio energetico (corretta esposizione solare, isolamento termico, efficienza degli impianti, schermatura delle superfici vetrate, ecc.);
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature anche in rapporto alle norme sul superamento/eliminazione delle barriere architettoniche;
 - h) risparmio idrico (recupero delle acque piovane, aeratori ai rubinetti e ai soffioni delle docce, vaschette di cacciata WC con doppio scarico - 3 e 6/9 litri -, ecc.)
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

Articolo 74 **Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale**

.....

Articolo 75 **Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti**

Si richiamano le disposizioni normative di cui all'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, all'articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla l.r. 20/2009.

In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

ISTRUZIONI

- Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può specificare quanto riportato all'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, all'articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla l.r. 20/2009.

- In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 76 **Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon**

1. Negli interventi di nuova costruzione, ricostruzione, ristrutturazione che coinvolgono anche il pavimento del livello più basso dell'edificio, deve essere sempre previsto un vespaio abbondantemente aerato, collegato a canne di ventilazione di adeguate dimensioni: sezione complessiva minima pari allo 0,5 ‰ della superficie del vespaio.
2. Negli interventi di nuova costruzione devono essere sempre previste intercapedini abbondantemente ventilate che isolino i locali agibili rispetto all'eventuale terrapieno.

Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Ai fini del presente *articolo* è definita altezza interna di un locale *ad uso abitativo e commerciale* è pari all'altezza utile definita al precedente art. 29; si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.-.
2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dal presente REC.
3. Sono consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - i. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - ii. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - iii. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - i. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - ii. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
4. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali principali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. Nella realizzazione ex novo e nel rifacimento delle coperture, ancorché si tratti di coperture piane, devono essere previsti e posti in opera i più idonei sistemi di sicurezza per la prevenzione del rischio di caduta dall'alto anche rispetto ai futuri interventi di manutenzione, in coerenza all'art. 15 della l.r. 20/2009 e al regolamento regionale 6/R/2016.
2. I progetti che riguardano interventi indicati al precedente comma devono essere provvisti di "elaborato tecnico della copertura" costituito rappresentazioni grafiche, in scala adeguata, della copertura (piane, sezioni, ecc.) complete di dettagliate indicazioni in merito alle caratteristiche architettoniche, strutturali e materiche della copertura, dei percorsi e degli accessi alla copertura, oltreché degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture. L'elaborato tecnico della copertura dovrà essere accompagnato dalla "Relazione Tecnica Illustrativa delle Soluzioni Progettuali", nella quale sia

evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di caduta dall'alto di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.-.

Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Le sale da gioco e l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta delle scommesse su tutto il territorio comunale è regolata in base alla Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico).
2. In particolare, in coerenza ai disposti dell'art. 5 della succitata l.r. 09/2016, è disposto che per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri da:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - b) centri di formazione per giovani e adulti;
 - c) luoghi di culto;
 - d) impianti sportivi;
 - e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 - f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
 - g) istituti di credito e sportelli bancomat;
 - h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
2. L'autorità comunale può individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 della l.r. 09/2016, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, devono essere perfettamente trasparenti e non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Articolo 80 Strade

.....

Articolo 81 Portici

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,50 m di larghezza e 3,50 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, i punti di imposta non possono risultare a quota inferiore a 3,00 m. e l'altezza media di ogni campata non deve essere minore di 3,50 m.-.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Articolo 82 Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della l.r. 33/1990 devono essere previsti parcheggi per le biciclette.

Articolo 83 Aree per parcheggio

.....

N.B: l'argomento è trattato dal PRGC in funzione delle diverse aree normative

Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate

.....

ISTRUZIONI

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa favorisce e promuove l'organizzazione di piazze, aree pedonalizzate e/o spazi aperti con attraversamento veicolare precluso o regolato, indicando limiti e delimitazioni, chiaramente identificabili, rispetto alle strade carrabili che possono eventualmente interferire o confluire.

Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,30 m e superiore a 8,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 0,40m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,20m.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente

anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.

7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.
9. I passi carrabili sono consentiti laddove non costituiscano pericolo per la circolazione.

Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico

1. L'installazione di chioschi, edicole, gadzebi, dehors, tensostrutture od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, dalle norme del presente regolamento e da quelle di specifici regolamenti di cui il comune vorrà dotarsi.
2. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per l'installazione delle strutture di cui al comma precedente deve richiedere al Comune specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire e l'arco di tempo previsto; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
4. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
5. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio del titolo autorizzativo può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
6. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
7. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
8. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

9. Le strutture da installare, specie quelle destinate a permanere per periodi superiori ai 30 gg. devono essere valutate in rapporto ai possibili impatti negativi sulla percezione dei caratteri storici-architettonici-urbanistici e/o paesaggistici dell'intorno. In questi casi la documentazione tecnica da allegare alla domanda di concessione di cui al precedente comma 2, deve comprendere elaborati grafici e fotografici atti a ben rappresentare:
 - a) lo stato dei luoghi (con planimetrie, prospetti, sezioni, documentazione fotografica, ecc.);
 - b) la forma, le dimensioni, i materiali, i colori, ecc. ossia tutti quegli elementi che caratterizzano nel dettaglio l'elemento da inserire .
10. L'Autorità comunale potrà chiedere che la documentazione di cui al comma precedente sia integrata anche da schizzi prospettici, foto inserimenti, ecc., in grado di evidenziare al meglio il rapporto del nuovo oggetto con il contesto in cui si andrà ad inserire.

Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche sui fronti delle costruzioni.

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea al tipo di traffico, disporre di sistemi di scolo, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, dotati di illuminazione pubblica e dei più utili elementi di arredo urbano.
2. Le pavimentazioni sia della sede stradale che dei marciapiedi, devono essere progettate in coerenza agli obiettivi di tutela dell'immagine storica del centro abitato e del paesaggio agrario. Nel centro storico di norma è prescritto l'uso di pavimentazioni tipiche della tradizione tra cui si ricorda in particolare l'acciottolato, il lastricato, l'ammattionato e relative combinazioni.
3. L'arredo urbano deve essere progettato nell'intento di valorizzare l'immagine storica del centro urbano e del paesaggio agrario. Normalmente sono da escludere materiali avulsi dalla tradizione, come ad esempio l'alluminio anodizzato, la plastica, il cemento, l'acciaio cromato, ecc.-. In genere sono preferibili materiali naturali come il legno, ovvero più comunemente usati nel passato come il ferro, il mattone, ecc.-. Il vetro in funzione della sua trasparenza è un materiale che può essere indicato per soluzioni anche innovative.
4. Le facciate che si confrontano direttamente con strade e spazi pubblici o di uso pubblico devono essere sempre curate nella manutenzione delle finiture e delle coloriture. Tutti gli elementi di pregio devono essere accuratamente conservati e a questi sono riservati esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e restauro.
5. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;

- c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g. lapidi commemorative;
 - h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
6. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
 7. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 5, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
 8. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
 9. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 5, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
 10. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 5, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Articolo 89 Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo *Capo V articolo 105*.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. All'interno degli abitati le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a. con muro pieno di altezza massima di 1,80 m; ove non prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico, potranno essere autorizzate altezze sino a 3 m per brevi tratti attestati ai fabbricati al fine di realizzare schermi anti-introspezione;

- b. con muretto o cordolo di altezza massima di 1,00 m sovrastato da reti metalliche elettrosaldate smaltate o plastificate, oppure cancellate, pannellature metalliche o siepi muratura traforata (anche per mezzo di elementi prefabbricati in cotto), per un'altezza massima complessiva di 1,80 m;
 - c. con reti metalliche smaltate o plastificate su paletti d'acciaio verniciato, oppure in acciaio CORTEN o in legno, infissi direttamente nel terreno o ammarati in cordolo di calcestruzzo sporgente dal terreno di non più di 50 cm. in calcestruzzo o muratura, con siepe sempreverde posta a ridosso della recinzione stessa, per un'altezza massima complessiva di 1,80 m.;
4. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
5. Fuori dai centri abitati ove ammesse ed adeguatamente arretrate, devono essere eseguite secondo le tipologie sotto elencate:
- a. in legno, composte da pali infissi direttamente nel terreno, corrente superiore e inferiore, uno o due correnti intermedi ovvero diagonale semplice o doppia (croce di S. Andrea) tra i montanti: altezza massima non superiore a 150 cm;
 - b. in semplice rete metallica plastificata su paletti d'acciaio verniciato, oppure in acciaio CORTEN o in legno, infissi direttamente nel terreno o ammarati in cordolo di calcestruzzo sporgente dal terreno di non più di 30 cm, ed avere altezza complessiva massima non superiore a 150 cm;
6. Le recinzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma dovranno essere schermate per tutta la loro altezza da siepe sempreverde.
7. Nelle aree a rischio esondazione le recinzioni cieche e le recinzioni a giorno su cordolo sporgente dal terreno sono vietate. La documentazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia / segnalazione d'inizio attività deve evidenziare il sistema di fissaggio dei supporti verticali che non deve costituire ostacolo al deflusso delle acque.
8. Recinzioni e zoccolature di altezze diverse da quelle precisate nel presente articolo, possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva ovvero in situazione di terreni fortemente scoscesi.
9. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 220 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.
10. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a

movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

11. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi indicati al comma 3 del presente articolo, con altezza misurata dal livello del terreno sistemato posto a quota altimetrica maggiore.

Articolo 90 Numerazione civica

1. Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - possibilmente a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. Previo assenso dell'Autorità comunale è ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. In tutti i casi tali indicatori non potranno eccedere la misura di venti centimetri nelle due direzioni principali.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Articolo 91 Aree Verdi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo alla viabilità ovvero per l'integrità delle reti impiantistiche oppure rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
7. Per ciascuna area normativa il PRGC detta la quantità minima di superficie da riservare al verde piantumato da inserire a mantenere in ciascun lotto edificato/edificando.

Articolo 92 Parchi urbani

.....

Articolo 93 Orti urbani

.....

Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Il PRG individua percorsi pedonali e veicolari che si caratterizzano per l'elevata panoramicità del loro tracciato. Ne stabilisce le fasce di rispetto che, ai sensi delle norme d'attuazione dello strumento urbanistico, costituiscono zone di

tutela ambientale e paesaggistica. Le norme d'attuazione dettano procedure, modalità e limiti per gli interventi edilizi all'interno di dette fasce.

Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini

.....
N.B.: Argomento non pertinente alla realtà comunale.

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

1. I progetti d'intervento devono porsi l'obiettivo di ridurre al minimo l'impermeabilizzazione del suolo.
2. Le pavimentazioni esterne devono essere ridotte al minimo indispensabile per lo svolgimento strettamente necessarie e previste.
3. Lo strumento urbanistico generale, attraverso l'indice di permeabilità (IPT/IPF) di cui all'art.10, dispone valori minimi di permeabilità del suolo in relazione alle diverse zone ed aree normative, da valutarsi con riferimento al coefficiente di permeabilità come definito nel successivo comma.
4. **Coefficiente di Permeabilità - Cp - (%)**: rappresenta la capacità delle superfici di trattenere le precipitazioni atmosferiche e di farle filtrare nel sottosuolo. Il coefficiente Cp si può calcolare utilizzando formule di provata validità o facendo riferimento ai valori esposti nella seguente tabella:

TIPOLOGIE	Cp
Battuto di cemento e cemento architettonico	5%
Asfalto	10%
Lastricato di pietra naturale posato a secco	15%
Masselli di cemento tradizionali posati a secco	20%
Porfido in blocchetti tradizionali posati a secco	25%
Ammattonato e acciottolato, posati a secco	25%
Masselli di cemento "drenanti" (certificati dal produttore) posati a secco	45%
Masselli e grigliati di cemento con percentuale di foratura compresa tra 40 e 60%, posati a secco	60%
Grigliati con foratura > 80%, posati su ghiaia o sabbia	80%
Ghiaietto sciolto e terra battuta	90%
Superfici a verde, orti, coltivazioni agricole	100%

5. Ai fini del calcolo della permeabilità delle pavimentazioni esterne, per posa a secco si intende la posa senza malta, senza bitume, su letto di sabbia/ghiaietto, senza massetto cementizio di sottofondo, senza battuto di cemento o d'asfalto. Qualora questi elementi siano presenti Cp si assume pari al 10% a prescindere dal valore di Cp della pavimentazione soprastante. Quando siano presenti o previste più tipologie, il valore Cp sarà calcolato come media ponderata.

Articolo 97 Approvvigionamento idrico

1. La materia relativa all'approvvigionamento idrico è disciplinata dalle norme di seguito elencate:
 - d.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
 - legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
 - regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
 - regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di - salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
 - Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque

1. La materia relativa alla depurazione delle acque è disciplinata dalle norme di seguito elencate:
 - deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
 - d.lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
 - legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
 - legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
 - legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”);
 - regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
 - Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).
 - d.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;

Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilata è istituita e regolata in conformità a norme e regolamenti di settore e in modo specifico in conformità a:
 - d.lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
 - legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";
 - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2 -.

Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica

1. La materia relativa alla distribuzione dell'energia elettrica è disciplinata dalle norme di seguito elencate:
 - l.r. 43/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
 - l.r. 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 "Piano Energetico Ambientale Regionale";
 - D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
 - D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

Articolo 101 Distribuzione del gas

1. La materia relativa alla distribuzione del gas è disciplinata dalle norme di seguito elencate:
 - l.r. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
 - Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).

Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici

1. Il titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, è subordinato alla predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di almeno una vettura da ciascun posto auto, coperto o scoperto, e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no. Relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione o interessati da interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello anzi richiamati, la predisposizione all'allacciamento deve essere prevista per almeno il 50% dei posti auto totali, coperti o scoperti, e per il 50% del totale dei box auto.

Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. La materia di cui al presente articolo è disciplinata dalle norme di seguito elencate:
 - Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
 - Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
 - Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);
 - D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche)

Articolo 104 Telecomunicazioni

1. L'installazione, il potenziamento e il rinnovo di impianti per le telecomunicazioni dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di leggi, circolari e regolamenti di livello nazionale e regionale. In particolare è richiamata la rispondenza alla l.r. 03/08/2004, n. 19 - *Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici* e la conformità alle deliberazioni regionali di attuazione tra cui si evidenziano le seguenti:
 - D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783
 - D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405
 - D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089
 - D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888
 - D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525
 - D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473
2. La localizzazione degli impianti radioelettrici su tutto il territorio comunale è regolamentata dal "*Regolamento Comunale sulla localizzazione degli Impianti Radioelettrici*", composto da 16 articoli, 15 allegati e n. 2 elaborati cartografici (DIS. 1 e DIS. 2), approvato con D.C.C. n.3 dell'undici marzo 2009, che si allega al presente Regolamento Edilizio quale sua parte integrante e sostanziale.

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

2. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
3. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
4. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
5. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
6. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
7. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
8. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio al decoro urbano, all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910.

Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. Le facciate che si confrontano direttamente con strade e spazi pubblici o di uso pubblico devono essere sempre curate nella manutenzione delle finiture e delle coloriture. In tutte le parti dell'edificio e in modo particolare in quelle visibili da spazi pubblici, gli elementi di pregio devono essere accuratamente conservati e valorizzati. Per la conservazione degli elementi architettonici di pregio si potrà intervenire esclusivamente con manutenzione ordinaria ovvero restauro conservativo.
2. I progetti d'intervento sulle facciate devono tenere conto delle indicazioni contenute negli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia"* di cui alla D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616

Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a. 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 120 cm per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale ovvero 3,00 m. se è presente il marciapiede e l'aggetto non supera i 3/4 della larghezza del marciapiede;
 - b. 1,80 m per tende parasole retrattili o mobili che non possono comunque superare i 4/5 della larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,30 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c. 0,15 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,50 m.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche o d'uso pubblico deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità comunale che valuta, sulla scorta di relazione tecnica e rappresentazioni grafiche (schizzi prospettici, foto-inserimenti, ecc.) allegate alla richiesta di autorizzazione, sia il corretto inserimento ambientale sia l'assenza di pericoli per la circolazione.
4. L'Autorità comunale potrà disporre arretramenti maggiori rispetto a quelli indicati nei precedenti commi con motivazioni chiaramente espresse.
5. Non è ammessa qualsiasi sporgenza su suolo pubblico, anche se conforme ai precedenti commi, qualora risulti di intralcio o ingeneri pericolo alla circolazione veicolare o pedonale oppure arrechi nocimento all'ambiente o al decoro urbano.
6. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:
 - a. avere altezza non inferiore a 100 cm (d.m. n. 236/89) e non superiore a 150 cm;
 - b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;e non devono:
 - c. essere scalabili;
 - d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
7. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: ferro, legno, muratura intonacata o non, muratura faccia a vista, pietra, elementi prefabbricati in cotto forato; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

Articolo 108 Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Articolo 109 Piano del colore

.....
N.B.: Il comune non dispone di tale strumento

Articolo 110 Coperture degli edifici.

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. All'interno del centro storico e nelle aree di tutela ambientale e paesaggistica, le coperture degli edifici dovranno essere realizzate a falde con pendenze uniformi, costanti per tutto lo sviluppo, e comprese tra il 30% percento e il 50%; il manto di copertura dovrà essere in coppi alla piemontese, possibilmente di recupero, oppure di tipo "antichizzato". Sono ammesse coperture piane quando realizzino terrazzi praticabili oppure si raccordino al terreno senza discontinuità altimetriche e siano mantenute a verde (coperture di corpi di fabbrica interrati o seminterrati).
4. I terrazzi e in generale le coperture piane praticabili devono essere provvisti di parapetti fissi, conformi ai disposti dell'art. 107, al fine di eliminare il rischio di caduta dall'alto.
5. All'interno del centro storico e nelle aree di tutela ambientale e paesaggistica, gli sporti delle coperture dovranno essere realizzati nelle misure, nelle forme e con i materiali tipici e congrui all'edificio stesso e all'ambiente urbano circostante. Normalmente gli sporti delle coperture non potranno aggettare oltre 100 cm., gronda compresa. Di norma gli sporti dovranno essere realizzati nel rispetto delle tipizzazioni seguenti:
 - a. in forma di pantalere con orditura portante a vista costituita da smezzole o travetti con soprastante listellatura e/o tavolato, con esclusione di sagomature imitative e di rivestimento in perlinato;
 - b. in semplice soletta di cemento armato a faccia vista, avente la stessa pendenza della falda, spessore 10 ÷ 15 cm, tagliata all'estremità secondo il piano verticale;
 - c. in forma di cornicione sagomato, con esclusione di mensole e contraffazioni stilistiche ingiustificate.

6. Per tutti gli abbaini, che presentino caratteri di pregio storico - architettonico, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e di restauro conservativo.
7. Nella dimostrata necessità di realizzare nuovi abbaini per necessità d'uso del sottotetto, fatto salvo il criterio di cui al comma precedente, i medesimi saranno consentibili ove siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - materiali, forme e dimensioni tipiche della tradizione e comunque in stretta coerenza ai caratteri architettonici dell'edificio in cui s'inseriscono;
 - coloriture e finiture coerenti a quelle dell'edificio d'appartenenza;
 - posizione incolonnata alle aperture di facciata (possono trovare eccezione a questa regola gli abbaini singoli realizzati su coperture esistenti mediante interventi che non prevedono modifiche alla struttura portante del tetto e ove arretrati rispetto al filo facciata);
 - dimensioni del fronte principale non superiori a 120 cm. di larghezza e 150 cm d'altezza, compreso lo spessore manto di copertura dell'abbaino stesso;
 - copertura a due falde piane simmetriche con pendenza compresa tra 25 e 50 percento;
8. Progetti di abbaini che pur non rispettando le prescrizioni elencate al precedente comma che si caratterizzassero per l'elevata qualità architettonica o che meglio rispondono agli obiettivi di armonico rapporto con l'edificio e con il contesto, possono essere comunque autorizzati.
9. Nei tetti a falde, lucernari e finestre da tetto potranno essere inseriti soltanto se effettivamente necessari a garantire l'illuminazione e la ventilazione naturale minima prevista delle vigenti norme in rapporto all'uso dei locali sottostanti. Dovranno essere disposti a raso manto di copertura. Quando siano posizionati su ambienti abitativi o di lavoro dovranno essere dotati di sistema di ombreggiamento esterno. Il colore delle lattonerie, dei telai e dei sistemi d'oscuramento dovrà essere in armonico rapporto con tutto l'edificio, e scelti anche allo scopo di mimetizzare, per quanto più possibile, l'apertura.
10. I comignoli dovranno riprendere materiali, forme, dimensioni, finiture e coloriture tipiche della tradizione. Di norma dovranno essere in muratura a faccia vista e/o intonacati chiusi in sommità con doppia falda in coppi o con mattoni a faccia vista in disposizione piramidale. In centro storico e in area di tutela ambientale/paesaggistica sono vietati comignoli realizzati in elementi prefabbricati di cemento o altro materiale avulso dalla tradizione.
11. I progetti d'intervento sulle coperture devono tenere conto delle indicazioni contenute negli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia"* di cui alla D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616

Articolo 111 Illuminazione pubblica

1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 22/2007 e del Regolamento attuativo 15 settembre 2009, n. 5, nonché nel rispetto della norma UNI 10819: “ Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso”.
2. I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella riduzione dell'inquinamento luminoso, della gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio, in particolare la progettazione deve perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) ottimizzare i costi di esercizio e di manutenzione in relazione alle tipologie di impianto;
 - b) ottenere un risparmio energetico, migliorando l'efficienza globale degli impianti mediante l'uso di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi del controllo del flusso luminoso finalizzati ad un migliore rendimento;
 - c) contenere l'inquinamento luminoso atmosferico e stradale e l'invasività della luce.

Articolo 112 Griglie ed intercapedini

.....
N.B.: L'argomento è normato al successivo art. 127

Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi o Wi-Fi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione apparecchiatura tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate (ad esempio dovranno avere colorazione marrone-rossiccia quando posizionate su tetti il laterizio tradizionale).
2. È disposto il divieto assoluto di installare, re-installare o mantenere antenne su balconi, facciate, pensiline, ove visibili da spazi pubblici.
3. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi e le relative canalizzazioni devono risultare completamente occultate alla vista da spazi pubblici; la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
4. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di

antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

5. Per installazioni su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. è necessaria la preventiva di autorizzazione della competente Soprintendenza.
6. Per le pompe di calore degli impianti di raffrescamento/condizionamento così come per ogni altro elemento tecnico-impiantistico pregiudizievole nei confronti della qualità dello spazio percepito, è prescritto quanto segue:
 - a. divieto assoluto di installare, re-installare o mantenere detti elementi su balconi, facciate o pensiline, ove visibili da spazi pubblici;
 - b. obbligo di installazione in posizioni del tutto occultate rispetto a spazi pubblici;
 - c. necessità di autorizzazione preventiva delle competente Soprintendenza per installazioni su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.-

Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,00 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. Di norma in centro storico e in area di tutela ambientale e paesaggistica, i serramenti esterni (finestre, portefinestre, persiane, vetrine, portoncini, ecc.) dovranno essere realizzati in legno, nelle forme e nelle coloriture originarie ovvero tipiche della tradizione locale. È ammesso l'uso di materiali diversi dal legno esclusivamente quando i profili siano eseguiti a copia dei profili tradizionali in legno e quando anche da un esame visivo ravvicinato non siano percepibili differenze di forma, finitura e coloritura rispetto alle tipologie tipiche della tradizione locale. Le dimensioni dei profili dovranno essere minimizzate compatibilmente con le esigenze di isolamento termico richiesto dalle vigenti norme. La rispondenza alle disposizioni per materiali diversi dal legno deve essere dimostrata mediante specifica documentazione tecnica eventualmente integrata da adeguata campionatura. Inoltre, nelle aree di centro storico e di tutela ambientale e paesaggistica, è prescritto l'uso di persiane a gelosia nelle forme e dimensioni tradizionali.
4. In tutto il territorio comunale non sono ammesse persiane avvolgibili (tapparelle). La manutenzione/sostituzione delle tapparelle già in essere è ammessa solo per gli edifici che presentano aperture che per dimensione e forma non possono essere condotte alle dimensioni e forme della tradizione

locale ovvero quando le tapparelle siano organiche al disegno architettonico della facciata.

5. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi precedenti possono essere mantenuti nella situazione di fatto. In occasione di interventi edilizi che implicino il rifacimento dei prospetti, è però richiesto l'adeguamento alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
2. L'installazione di insegne, targhe, mezzi pubblicitari in genere, è soggetta ad autorizzazione comunale.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di adeguata documentazione tecnica che normalmente comprende elaborati grafici e fotografici atti a ben rappresentare:
 - a) lo stato dei luoghi (con planimetrie, prospetti, sezioni, documentazione fotografica, ecc.);
 - b) la forma, le dimensioni, i materiali, i colori, i testi e le immagini ossia tutti quegli elementi che caratterizzano nel dettaglio l'elemento da inserire comprendendo in questi anche i sistemi di supporto/fissaggio.
4. L'Autorità comunale potrà chiedere che la documentazione di cui al comma precedente sia integrata anche da schizzi prospettici, foto inserimenti, ecc., in grado di evidenziare al meglio il rapporto del nuovo oggetto con il contesto in cui si andrà ad inserire.
5. L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti. Per cartelloni pubblicitari e insegne non è consentita l'applicazione su cornicioni, balconi, ringhiere o grate.
6. In prossimità dei punti belvedere, lungo i percorsi panoramici ovvero nelle aree di tutela ambientale - paesaggistica è vietata la cartellonistica **pubblicitaria** che non attenga:
 - alla pubblica sicurezza;
 - a servizi pubblici o di pubblico interesse;
 - a informazioni turistiche di valorizzazione e promozione del territorio;
 - ad attività economiche ubicate nel territorio comunale.
7. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

8. I provvedimenti di cui al comma 2 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
9. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 87, commi da 2 a 10.
10. L'Autorità comunale ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
11. **INSEGNE NEL CENTRO STORICO:** Non possono essere applicate insegne con scritte o disegni generici o di tipo pubblicitario, ma solo ed esclusivamente la scritta e/o il logo inerente l'attività che si svolge nei locali. Potranno essere autorizzate solo se realizzate secondo tipologie, forme e dimensioni storicamente consolidate, dipinte su lamiera o pannelli di legno, o direttamente sulle facciate. Possono essere applicate soltanto in posizione parallela alla facciata degli edifici, in modo che almeno lo spigolo inferiore sia a contatto col muro di facciata, oppure a bandiera. In adiacenza a spazi pubblici o di uso pubblico la sporgenza delle insegne non deve superare i 20 cm sino all'altezza di ml. 2.40 dal piano marciapiede o dal piano stradale, oltre tale altezza è possibile ammettere una sporgenza maggiore da valutarsi volta per volta che comunque non potrà eccedere i 4/5 della larghezza del marciapiede. Non sono consentite insegne con fonte luminosa intermittente, scorrevole o simili. In centro storico sono vietate insegne luminose ad eccezione di quelle relative a servizi di pubblico interesse. Carabinieri, Polizia, Ospedali, Farmacie, ed altri enti di pubblica utilità possono installare insegne luminose anche a bandiera secondo il codice nazionale unificato.

Articolo 116 Cartelloni pubblicitari

1. La cartellonistica pubblicitaria, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche, quali i sostegni ed i cavi per l'energia elettrica, i cavi telefonici, gli apparecchi di illuminazione stradale, devono essere realizzati in conformità ai disposti dell'articolo precedente e comunque in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro e da non costituire disturbo o confusione visiva nel rispetto delle partiture architettoniche di facciata, dipinte o a rilievo. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali e le aree soggette a tutela ambientale e paesaggistica.

Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.

2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati preferibilmente con le tecniche dell'ingegneria naturalistica. All'interno dei centri abitati ovvero in adiacenza a edifici, possono essere realizzati con tecniche diverse utilizzando rivestimenti tradizionali di pietra o cotto ovvero intonacati e tinteggiati con tinte intonate al contesto
5. Per i muri di sostegno di qualsivoglia genere, l'Autorità comunale può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale o urbano.
6. L'Autorità comunale può condizionare il *titolo abilitativo* alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici

1. I beni culturali sono definiti dalla parte seconda del Testo Unico D.Lgs.42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale.
2. Per quanto attiene gli interventi in zona di valore paesaggistico valgono le disposizioni del presente regolamento comunale.

Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici

.....
 N.B.: argomento non pertinente alla realtà comunale.

Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

.....

ISTRUZIONI

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa dispone indirizzi per garantire la sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, anche con riferimento al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Tutti gli spazi, coperti o scoperti, interni o esterni, nonché i relativi collegamenti, accessori e arredi, devono essere progettati e realizzati in conformità alla vigente normativa in materia di superamento / eliminazione delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dalla legge 13/1989 e s.m.i.-.

Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari

1. Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici; l'installazione delle serre solari non deve creare nuovi ambienti di abitazione e non deve compromettere l'illuminazione e l'areazione dei locali retrostanti. Le serre solari o bioclimatiche e le logge addossate o integrate nell'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva, (muri di accumulo, muri di Trombe), sono considerate volumi tecnici e non computabili ai fini volumetrici e/o superficiali a condizione che siano rispettati tutti i seguenti requisiti:
 - a) si integrino nell'organismo edilizio nuovo o esistente;
 - b) siano realizzate contestualmente sull'intero prospetto; nel caso di edifici plurifamiliari dovranno essere realizzate per tutte le unità immobiliari con affaccio sul prospetto medesimo, fatta salva la possibilità di valutare singole realizzazioni nel caso di attici o di edifici con piani arretrati;
 - c) il volume netto racchiuso dalle pareti trasparenti della serra non superi il 20% del volume interno lordo dell'unità immobiliare a cui la serra è collegata;
 - d) siano orientate esclusivamente verso sud-est, sud e sud-ovest;
 - e) siano dotate di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili per evitare il surriscaldamento estivo;
 - f) siano dotate di aperture allo scopo di garantire una corretta ventilazione naturale;
 - g) non alterino i rapporti aereo illuminanti previsti dalla normativa vigente, né contribuiscano al raggiungimento degli stessi per i locali limitrofi; devono inoltre garantire idonea illuminazione ed areazione naturale diretta;
 - h) consentano una riduzione pari almeno al 15% del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento; la riduzione del fabbisogno di energia primaria deve essere dimostrata tramite relazione energetica specialistica redatta da professionista abilitato, secondo le norme UNI di settore e allegata alla pratica edilizia pertinente. Unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori dovrà essere depositata asseverazione di conformità attestante il raggiungimento delle prestazioni energetiche previste redatta da professionista abilitato.

- i) la serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;
- l) le pareti di chiusura delle serre, che ne delimitano il nuovo volume tecnico, devono essere completamente trasparenti, fatte salve le strutture di supporto che devono presentare buona resistenza all'invecchiamento ed al degrado estetico e funzionale;
- m) nelle nuove costruzioni le strutture di separazione tra la serra e i locali retrostanti devono avere le caratteristiche di isolamento prescritte dalla normativa vigente;
- n) qualora nei locali che si affacciano su serre, vi siano generatori di calore a gas, dovrà essere garantita la sicurezza degli stessi (ad esempio i fori di areazione non dovranno sfociare nella serra); più in generale dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sugli impianti.

Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Fatti salvi i vincoli di tutela storico–architettonica–paesaggistica, e di PRGC, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici, è ammessa con le prescrizioni e le limitazioni di cui ai punti seguenti.
2. La massima superficie di pannelli installabile è determinata dal minimo necessario per il soddisfacimento energetico dei fabbricati e relative attività, cui l'impianto è asservito, nel rispetto dei minimi fissati dalla vigente normativa.
3. La tipologia e il posizionamento dei pannelli devono essere scelti in funzione della minimizzazione dell'impatto visivo ottemperando nello stesso tempo all'esigenza di ottimizzazione la resa energetica dell'impianto. In particolare, su tutto il territorio comunale, per le installazioni a tetto con manto in coppi o tegole di laterizio, è prescritto l'uso di pannelli solari termici colorati, telaio e superficie irradiata, nei toni del rosso mattone e del bruno rossiccio.
4. I serbatoi e gli impianti di accumulo, i condotti idraulici o elettrici, i dispositivi di contabilizzazione e manovra, le strutture di supporto e tutti gli accessori di dimensioni sensibili, devono risultare perfettamente occultati alla vista da spazio pubblico.
5. In qualsiasi Zona Normativa soluzioni innovative o particolari quali l'installazione su palo, le tettoie solari, ecc. potranno essere ammesse in ragione della qualità architettonica e del positivo rapporto con il contesto.
6. Gli elaborati grafici di progetto devono individuare le superfici interessate dalle installazioni degli impianti ed evidenziare le soluzioni tecnologiche ed architettoniche adottate. Ove occorra dovrà essere graficamente dimostrata l'efficacia dei sistemi di schermatura e occultamento con sezioni, viste prospettiche, foto-inserimenti, ecc. -.
7. Ove risulti compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio storico e architettonico, i pannelli, fotovoltaici o termici, possono trovare collocazione:
 - a) a terra in posizione schermata rispetto agli spazi pubblici;
 - b) a tetto in sostituzione parziale o totale del manto di copertura;

- c) a tetto parallelamente al piano della falda e contenuti nelle dimensioni di questa (non sono ammessi sporti oltre il perimetro della falda stessa) e l'intradosso dei pannelli non può essere staccato più di 5 cm dall'estradosso del manto di copertura;
 - d) su terrazzi e tetti piani ove adeguatamente schermati; in assenza di schermatura non potranno rialzarsi più di 1,20 m dal piano di calpestio.
8. All'interno del centro storico, nelle aree di tutela ambientale e paesaggistica e in quelle soggette ai disposti di cui al D.Lgs. 42/2004, l'ammissibilità dell'istallazione e la correttezza del posizionamento sono sottoposte al parere vincolante della Commissione locale per il paesaggio, di cui all'Art. 4 della L.R. 32/2008 e s.m.i., e all'autorizzazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti, Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.
9. Su tutto il territorio comunale è vietato installare impianti fotovoltaici per la produzione **industriale** di energia elettrica.

Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
2. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
3. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni e di quelle soggette a interventi di rifacimento completo delle facciate, devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
4. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
 - b. alla manutenzione e pulizia;
 - c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, se a un solo senso di marcia, 7,50 se a doppio senso raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 8,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale. Il flusso luminoso dovrà essere rivolto verso il basso e pertanto gli apparecchi illuminanti devono essere totalmente schermati verso l'alto: flusso luminoso emesso sopra la linea d'orizzonte pari a zero (0,00 cd/klm a 90 gradi e oltre)
8. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m e comunque ove occorra, devono essere accessibili al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza e pertanto devono possedere le caratteristiche indicate dalle norme di sicurezza antincendio.
9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.

10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
13. Le rampe **carrabili** devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
14. Tutte le rampe **pedonali** esterne o interne alle costruzioni, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
15. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto e quindi adeguate alle presenti norme al momento di interventi che ne prevedono il rifacimento.

Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a 8,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,25 mq.;
 - altezza fino a 12,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
 - altezza oltre 12,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza che ecceda i 30 cm. ad eccezione del cornicione del tetto per un massimo di 80 cm. gronda compresa.
 6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
 7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
 8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. La larghezza massima consentita dell'intercapedine è di ml. 1.20. Una diversa larghezza può essere consentita qualora la sezione utile debba soddisfare rapporti di illuminazione o areazione di piani interrati previsti da specifica normativa.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. Se localizzate al di sotto di suolo pubblico, le intercapedini possono essere utilizzate per il passaggio di servizi pubblici di rete e, quindi, rese accessibili al personale preposto all'installazione e alla manutenzione.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.
5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.

7. Gli imbrocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
9. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione non minore del 30% ovvero essere provvisti di idoneo mezzo di dissuasione.
10. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Articolo 128 Recinzioni

.....
N.B.: argomento normato al precedente art. 89.

Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

.....
N.B.: argomento normato negli articoli dei capi V e IV.

Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. Le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene. Devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
2. Ove le aree siano degradate tanto da arrecare pregiudizio al decoro urbano, all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639
3. Le aree di pertinenza possono essere pavimentate soltanto per quanto strettamente necessario alla viabilità interna (percorsi carrabili e pedonali, aree di sosta e parcheggio e per le aree strettamente necessarie allo svolgimento delle previste attività.
4. Le pavimentazioni di cui al precedente comma dovranno essere realizzate con materiali, tecniche e tessiture di tipo tradizionale e dovranno avere un alto indice di permeabilità come disposto al precedente art. 96. In centro storico e in area di

tutela ambientale si dovrà preferire la pietra naturale o ricostruita (acciottolato, porfido, lastre regolari di pietra locale) ovvero il laterizio (ammattonato). In ogni zona normativa possono essere ammesse pavimentazioni in elementi prefabbricati cementizi ove opportunamente giustificate dalla qualità funzionale ed estetica degli elementi componenti e dalla coerenza al contesto per colore, tessitura, disegno compositivo.

5. Tutte le aree non strettamente necessarie alla viabilità interna o allo svolgimento di specifiche attività, devono essere mantenute a verde: giardino o prato. Nel rispetto delle distanze da strade e confini di proprietà, i progetti relativi a interventi di nuova costruzione, ricostruzione, ristrutturazione o riuso devono prevedere la formazione e la piantumazione delle aree verdi in ragione di almeno un albero d'alto fusto d'essenza autoctona ogni 100 mq. o frazione di superficie.

Articolo 131 Piscine

1. Ove il Piano Regolatore Comunale le ammetta, le piscine private pertinenziali o a servizio esclusivo di fabbricato principale, possono essere realizzate nei limiti di seguito indicati:
 - Superficie della vasca non superiore a 80 mq.;
 - Profondità della vasca non superiore a 2,00 m.;
 - Arretramento dai confini di proprietà maggiore o uguale alla profondità della vasca misurata lungo il lato adiacente il confine e comunque non minore di 1,50 m.
 - rispettare le distanze:
 - dalle strade: in coerenza alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e alle norme di PRGC.
 - verificare il rapporto di copertura prescritto dalle norme d'Area o di Zona Normativa: la superficie della vasca costituisce superficie coperta;
 - avere coloritura delle pareti e del fondo della vasca finalizzata alla mitigazione dell'impatto visivo. È escluso l'uso del blu o dell'azzurro intenso. In generale sono suggerite coloriture nei toni del verde acqua marina.

Articolo 132 Altre opere a corredo degli edifici

1. **Soppalchi:** La realizzazione del soppalco è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative
 - 1.1 La superficie netta dei soppalchi, così come definiti al precedente art. 24, anche se distribuita su più livelli, non può superare $\frac{2}{3}$ della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
 - 1.2 La realizzazione di soppalchi è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m. Nel caso di soppalco ricavato sotto le falde del tetto l'altezza predetta non deve essere inferiore a m. 1,60;
 - c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
 - d. rapporti aero-illuminanti conformi alle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
 - 1.3 Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (N_p) ai sensi dell'art. 25.

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del d.p.r. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012 organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
2. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
3. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
4. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente.

Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo. (articolo 29, c. 1, d.p.r. 380/2001).
2. Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del d.p.r. 380/2001.

Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V NORME TRANSITORIE*

Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio

1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della l.r. 19/1999.

Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

ISTRUZIONI

- *Conclusa la fase transitoria il comune provvede all'abrogazione del presente articolo.*

* **Titolo cogente**

Sommario

PARTE PRIMA:	1
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	1
CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	1
Articolo 1 Superficie territoriale (ST)	1
Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)	1
Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)	1
Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)	1
Articolo 5 Carico urbanistico (CU)	2
Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)	2
Articolo 7 Sedime	2
Articolo 8 Superficie coperta (SC)	2
Articolo 9 Superficie permeabile (SP)	2
Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)	3
Articolo 11 Indice di copertura (IC)	3
Articolo 12 Superficie totale (STot)	3
Articolo 13 Superficie lorda (SL)	3
Articolo 14 Superficie utile (SU)	3
Articolo 15 Superficie accessoria (SA)	4
Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)	4
Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)	4
Articolo 18 Sagoma	5
Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)	5
Articolo 20 Piano fuori terra	5
Articolo 21 Piano seminterrato	5
Articolo 22 Piano interrato	5
Articolo 23 Sottotetto	5
Articolo 24 Soppalco	6
Articolo 25 Numero dei piani (NP)	6
Articolo 26 Altezza lorda (HL)	6
Articolo 27 Altezza del fronte (HF)	6
Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)	7
Articolo 29 Altezza utile (HU)	7
Articolo 30 Distanze (D)	7
Articolo 31 Volume tecnico	7
Articolo 32 Edificio	8
Articolo 33 Edificio Unifamiliare	8
Articolo 34 Pertinenza	8
Articolo 35 Balcone	8
Articolo 36 Ballatoio	8
Articolo 37 Loggia/Loggiato	8
Articolo 38 Pensilina	8
Articolo 39 Portico/Porticato	8
Articolo 40 Terrazza	9
Articolo 41 Tettoia	9
Articolo 42 Veranda	9
Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)	9
Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)	9
PARTE SECONDA:	10
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	10
TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	10
CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI	10
Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale	10
Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.	12

Articolo 47	Le modalità di coordinamento con lo SUAP	12
CAPO II	ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	13
Articolo 48	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	13
Articolo 49	Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)*	13
Articolo 50	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.....	14
Articolo 51	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	14
Articolo 52	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.....	15
Articolo 53	Pareri preventivi.....	16
Articolo 54	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia	16
Articolo 55	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.....	16
Articolo 56	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....	17
Articolo 57	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.....	17
TITOLO II	DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	18
CAPO I	NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	18
Articolo 58	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.....	18
Articolo 59	Comunicazioni di fine lavori	19
Articolo 60	Occupazione di suolo pubblico.....	20
Articolo 61	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.....	20
CAPO II	NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	21
Articolo 62	Principi generali dell'esecuzione dei lavori	21
Articolo 63	Punti fissi di linea e di livello	22
Articolo 64	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	22
Articolo 65	Cartelli di cantiere	23
Articolo 66	Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	24
Articolo 67	Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....	25
Articolo 68	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.....	26
Articolo 69	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	26
Articolo 70	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.....	26
Articolo 71	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali	27
TITOLO III	DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI	28
CAPO I	DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO.....	28
Articolo 72	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	28
Articolo 73	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo	30
Articolo 74	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale	31
Articolo 75	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	31
Articolo 76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.....	31
Articolo 77	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	32
Articolo 78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").....	32
Articolo 79	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....	33
CAPO II	DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO.....	34
Articolo 80	Strade	34
Articolo 81	Portici	34
Articolo 82	Piste ciclabili	34
Articolo 83	Aree per parcheggio	34
Articolo 84	Piazze e aree pedonalizzate	34
Articolo 85	Passaggi pedonali e marciapiedi	35
Articolo 86	Passi carrai e uscite per autorimesse	35
Articolo 87	Chioschi/dehor su suolo pubblico	36

Articolo 88	Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche sui fronti delle costruzioni.....	37
Articolo 89	Recinzioni	38
Articolo 90	Numerazione civica	40
CAPO III	TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE	41
Articolo 91	Aree Verdi.....	41
Articolo 92	Parchi urbani	41
Articolo 93	Orti urbani	41
Articolo 94	Parchi e percorsi in territorio rurale.....	41
Articolo 95	Sentieri e rifugi alpini	42
Articolo 96	Tutela del suolo e del sottosuolo	42
CAPO IV	INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE.....	43
Articolo 97	Approvvigionamento idrico.....	43
Articolo 98	Depurazione e smaltimento delle acque.....	43
Articolo 99	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	44
Articolo 100	Distribuzione dell'energia elettrica	44
Articolo 101	Distribuzione del gas	44
Articolo 102	Ricarica dei veicoli elettrici.....	45
Articolo 103	Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	45
Articolo 104	Telecomunicazioni.....	46
CAPO V	RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO	47
Articolo 105	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	47
Articolo 106	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.....	47
Articolo 107	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	48
Articolo 108	Allineamenti	49
Articolo 109	Piano del colore.....	49
Articolo 110	Coperture degli edifici.	49
Articolo 111	Illuminazione pubblica	51
Articolo 112	Griglie ed intercapedini	51
Articolo 113	Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.....	51
Articolo 114	Serramenti esterni degli edifici	52
Articolo 115	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	53
Articolo 116	Cartelloni pubblicitari.....	54
Articolo 117	Muri di cinta e di sostegno	54
Articolo 118	Beni culturali ed edifici storici	55
Articolo 119	Cimiteri monumentali e storici.....	55
Articolo 120	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.....	55
CAPO VI	ELEMENTI COSTRUTTIVI	56
Articolo 121	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche	56
Articolo 122	Serre bioclimatiche o serre solari.....	56
Articolo 123	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.....	57
Articolo 124	Coperture, canali di gronda e pluviali.....	58
Articolo 125	Strade, passaggi privati e rampe	59
Articolo 126	Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine	60
Articolo 127	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	61
Articolo 128	Recinzioni	62
Articolo 129	Materiali, tecniche costruttive degli edifici.....	62
Articolo 130	Disposizioni relative alle aree di pertinenza.....	62
Articolo 131	Piscine.....	63
Articolo 132	Altre opere a corredo degli edifici.....	64
TITOLO IV	VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	65
Articolo 133	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio	65
Articolo 134	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	65
Articolo 135	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.....	66
TITOLO V	NORME TRANSITORIE*	67
Articolo 136	Aggiornamento del regolamento edilizio	67
Articolo 137	Disposizioni transitorie per l'adeguamento	67

14 giugno 2018 - I PROGETTISTI

Dott. Arch. Piero Provera



Dott. Ing. Vittorio Provera



STUDIO TECNICO
ASSOCIATO



F.LLI PROVERA

ING. VITTORIO PROVERA - ARCH. PIERO PROVERA
Corso XXV APRILE, n° 101 - 14036 MONCALVO (AT) - Tel e Fax 0141 917919
e-mail ing.vittorioprovera@gmail.com e-mail arch.pieroprovera@gmail.com
P.E.C. vittorio.provera@ingpec.eu P.E.C. piero.provera@archiworldpec.it
